



STATUTO DELLO YACHT CLUB ASCONA

Fondazione: 7 maggio 1954

Statuto del 21.02.2014



Art. 1 NOME

Con il nome Yacht Club Ascona, qui di seguito denominato YCAs o Club, si costituisce un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede ad Ascona. Lo YCAs è aconfessionale e apolitico. Non persegue scopi di lucro.

Art. 2 SCOPI E AFFILIAZIONE

art. 2.1. Scopi dello YCAs

- favorire lo sport e l'attività della vela nel rispetto dell'ambiente;
- promuovere gli interessi del Club e dei suoi soci nei confronti di autorità e di altre associazioni nautiche;
- promuovere i valori dello sport, organizzare regate (sociali, locali, nazionali ed internazionali);
- promuovere lo sport della vela tra i giovani, tramite l'organizzazione di corsi di formazione e attività affini;
- animare la vita sociale dello YCAs.

art. 2.2 Affiliazione

Lo YCAs fa parte della Federazione ticinese della vela (FTV) e della Federazione svizzera della vela (Swiss Sailing).

Art. 3 SOCI

Il Club si compone di:

1. Soci onorari
2. Soci attivi
3. Soci juniori
4. Soci familiari
5. Soci passivi
6. Soci sostenitori
7. Ospiti

art. 3.1 Soci onorari

Su proposta del Comitato, l'Assemblea Generale può nominare quali soci onorari persone che hanno dato un contributo particolarmente meritevole all'YCAs o alla vela in generale. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale con almeno 4/5 dei voti. Non è necessario che siano soci del Club e sono esenti dal versamento della quota sociale. I soci onorari hanno diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

art. 3.2 Soci attivi

Sono ammessi quali soci attivi persone fisiche che praticano lo sport della vela. I soci attivi hanno libero accesso alla sede (parco, Club-House) dello YCAs e possono usufruire delle infrastrutture e dei servizi (gru, deposito natanti, ecc.) del Club. I soci attivi hanno diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 3.3 Soci passivi

Sono definiti soci passivi i soci precedentemente ammessi quali soci attivi, che non



praticano più attività velica. Hanno accesso alla sede YCAs ma non usufruiscono delle infrastrutture del Club. Hanno diritto di voto e di eleggibilità.

art. 3.4 Soci juniori

Sono ammessi quali soci juniori coloro che non hanno ancora compiuto il 18mo anno di età. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione del detentore dell'autorità parentale. Possono usufruire delle strutture e dei servizi del Club. A partire dal 14mo anno di età hanno diritto di voto.

art. 3.5 Soci familiari

I soci familiari sono congiunti di soci YCAs (partner di soci attivi o passivi, genitori dei soci juniori). Hanno accesso alla sede YCAs ma non usufruiscono delle infrastrutture del Club. Non hanno diritto di voto.

art. 3.6 Soci sostenitori

I soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche, simpatizzanti del Club, che con il loro contributo sostengono le attività dell'YCAs. Non hanno diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali e non usufruiscono della sede e delle infrastrutture del Club.

art. 3.7 Ospiti

Possono essere ammessi quali ospiti i velisti attivi che risiedono temporaneamente nel Cantone Ticino. Devono annunciarsi preventivamente al Comitato e pagano le tasse previste dal regolamento.

Art. 4 AMMISSIONI

Per essere ammesso al Club ogni interessato deve inoltrare domanda scritta al Comitato tramite apposito modulo. L'ammissione è stabilita dal Comitato e confermata se accettata dall'Assemblea generale seguente (maggioranza semplice).

Il rifiuto di una domanda di ammissione deve essere motivato. Il Comitato gestisce l'ammissione e la dimissione degli Ospiti. L'ammissione al Club comporta il riconoscimento e l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni.

Art. 5 DIMISSIONI E PASSAGGIO

Art. 5.1 Dimissioni dal YCAs

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al comitato entro la fine di novembre dell'anno in corso e hanno effetto per l'anno civile seguente. I soci dimissionari sono tenuti a rispettare gli impegni societari e a versare le quote associative sino allo scadere dei termini previsti dallo Statuto. I soci dimissionari perdono ogni diritto sul patrimonio societario.

Art. 5.2 Passaggio da socio juniore a socio attivo

I soci juniori diventano automaticamente soci attivi l'anno civile seguente il compimento del 18mo anno di età, senza dover pagare la tassa d'entrata. Sono tenuti a segnalare al Comitato il compimento dei 18 anni.

5.3. Passaggio da socio attivo a socio passivo

Il passaggio da socio attivo a passivo può avvenire tramite richiesta al Comitato entro la fine del mese di novembre del corrente anno, ha valenza per l'anno civile



successivo. I soci passivi sono tenuti a liberare il sedime YCAs da imbarcazioni, carrelli, ecc.

Art. 6 ESCLUSIONE DALL'YCAS

Il Comitato può decidere l'esclusione di un socio dal Club per i seguenti motivi:

- In caso di cattiva condotta;
- Per morosità;
- In caso di esclusione da parte di Swiss Sailing;

La decisione sarà inviata all'interessato per lettera raccomandata.

Il socio escluso ha facoltà di ricorso all'Assemblea generale entro 30 giorni dall'intimazione, a meno che, convocato dal comitato per giustificarsi, abbia mancato di presentarsi senza motivi validi.

Entro il termine stabilito dal comitato il socio escluso dovrà riconsegnare la chiave e allontanare i suoi oggetti personali dal Parco Paradiso.

Art. 7 ORGANI ED ORGANIZZAZIONE

Gli organi del Club sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato
- le Commissioni
- i Revisori dei conti

Art. 8 ASSEMBLEA GENERALE

art. 8.1 Definizione

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo del Club. È costituita dai soci del Club in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un socio del Club che sia in condizioni di intervenire. Ne informa il Comitato prima dell'Assemblea.

Art. 8.2 Organizzazione

L'assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente, di regola in primavera. La data viene comunicata dal comitato per iscritto almeno sei settimane prima. Proposte da parte dei soci devono essere inoltrate per iscritto al comitato almeno quattro settimane prima dell'assemblea. Gli inviti all'assemblea devono essere trasmessi dal comitato almeno due settimane prima per iscritto, comprensivi di ordine del giorno e dei commenti esplicativi relativi ai punti più importanti.

art. 8.3 Assemblea straordinaria

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato, oppure su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci con diritto di voto. Valgono inoltre le prescrizioni dell'art. 8.2.

art. 8.4 Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- approva il verbale dell'ultima Assemblea generale e il rapporto annuale del presidente;
- approva i conti annuali ed il rapporto dei revisori, stabilisce la quota



- massima di spesa straordinaria a disposizione del Comitato;
- dà scarico al comitato;
- elegge il presidente, il comitato e i revisori;
- approva il preventivo;
- decide sull'importo delle tasse sociali;
- decide sulle proposte del comitato e dei singoli soci;
- nomina i soci onorari;
- ratifica l'ammissione dei nuovi soci ammessi dal Comitato;
- approva modifiche allo statuto;
- decide sui ricorsi;
- scioglie l'associazione.

art. 8.5 Validità

L'assemblea generale è valida se è presente almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Diversamente sarà convocata un'altra assemblea che delibererà qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 9 VOTO

art. 9.1 Diritto di voto

Soci attivi, soci onorari, soci passivi e soci juniori dopo i 14 anni di età hanno diritto di voto. Soci sostenitori, familiari e ospiti non hanno diritto di voto.

art. 9.2 Modalità di voto

Di norma le decisioni vengono prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voto decide il presidente. La maggioranza può richiedere la votazione a scrutinio segreto.

art. 9.3 Modifiche societarie

Per la modifica degli statuti, della tassa d'ammissione e delle quote sociali è richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti.

Art. 10 COMITATO

art. 10.1 Definizione

Il Comitato dirige il Club e lo rappresenta verso terzi. Esso è composto da 5 a 9 membri e comprende il presidente, il vicepresidente, il cassiere, il segretario. Tutti i membri del comitato devono essere soci dello YCAS.

art. 10.2 Nomine

Il presidente e i membri del comitato sono nominati dall'assemblea generale per un periodo di due anni.

art. 10.3 Regolamenti

La stesura dei regolamenti è di competenza del comitato e devono essere ratificati dall'assemblea successiva.

art.10.4 Organizzazione

All'interno del Comitato vengono attribuite le mansioni necessarie alla gestione delle attività del Club, quali ad esempio: Responsabile del Segretariato,



Responsabile Commissione Tecnica, Responsabile attività giovanile, Responsabile gestione parco e infrastruttura

art. 10.5 Collaboratori

Il Comitato può dotarsi di collaboratori esterni per la gestione delle attività sociali.

art. 10.6 Modalità di decisione

In caso di necessità il Comitato decide a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 11 REVISORI DEI CONTI

L'ufficio di revisione è composto da due revisori rieleggibili ogni due anni.

Art. 12 FIRMA E RESPONSABILITÀ

art. 12.1 Firma

Il presidente e il vicepresidente hanno diritto di firma collettiva a due tra di loro o con il tesoriere, rispettivamente con un membro del comitato. Per necessità di ordinaria amministrazione il presidente e il tesoriere possono firmare individualmente.

art. 12.2 Responsabilità

Per gli impegni della società garantisce esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità dei soci. I soci rispondono unicamente per i loro contributi.

Art. 13 COMMISSIONI

Il Comitato e l'Assemblea Generale possono costituire delle commissioni relative a tematiche specifiche con compito consultivo o di supporto all'attività del Comitato. L'attività delle Commissioni è avallata dal Comitato, che ne mantiene la supervisione operativa.

Le commissioni riferiscono al Comitato e all'Assemblea relativamente alle loro attività.

Art. 14 SCIoglIMENTO

Per trattare lo scioglimento del Club deve essere convocata una apposita Assemblea con tale argomento quale unica trattanda e devono essere presenti almeno 3/4 degli aventi diritto di voto. È necessaria una maggioranza di 3/4 dei voti presenti per decidere. Se l'assemblea generale non può decidere per mancanza del numero legale, allora decide una successiva assemblea generale con un minimo di 4/5 dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea che decide lo scioglimento dello YCAS decide anche la destinazione dell'eventuale patrimonio rimasto, tenendo conto delle necessità contrattuali con l'affittuario e con le autorità (sgombero, ripristino sedime, ecc.) e di eventuali ulteriori impegni del Club. Eventuali eccedenze sono devolute a favore delle associazioni ticinesi che praticano attività similari e alla Società Svizzera di Salvataggio.



15. DISPOSIZIONI FINALI

art. 15.1 Guidone

Il guidone dello YCAS è triangolare con tridente e le lettere YCAS bianche su sfondo rosso e blu.

art. 15.2 Navigazione

I soci dello YCAS s'impegnano a navigare secondo le loro migliori possibilità e a rispettare le prescrizioni legali vigenti.

art. 15.3 Statuto

In caso di divergenze di interpretazione dello statuto dello YCAS fa stato la versione in lingua italiana.

art. 15.4 Contestazione

Per ogni contestazione è competente il foro di Locarno-Campagna.

art. 15.5 Entrata in vigore

L'assemblea generale del 21.02.2014 ha approvato il presente statuto che entra immediatamente in vigore e sostituisce quello precedente.